# Autotrasporto merci e logistica - Protocollo per le cooperative di facchinaggio e trasporto

Col Protocollo 15 luglio 2009, Agci- Psl, Ancst-Legacoop, Federlavoro e servizi Confcooperative con Fit-Cisl, Filt-Cgil e Uiltrasporti hanno integrato alcuni articoli del Ccnl 29 gennaio 2005, come rinnovato dall'accordo 18 luglio 2007, con una disciplina specifica per le cooperative di facchinaggio e trasporto. Gli articoli del Ccnl non citati dal protocollo si applicano integralmente.

Le materie di cui agli artt. 4, 5, 14, 21, 31, 48, 49 Parte comune, nonché 1 e 9 Parte speciale, Sezione prima del Ccnl saranno disciplinate da regolamenti interni.

#### **Una tantum**

Le cooperative che non abbiano erogato, in tutto o in parte, le somme stabilite dall'accordo 18 settembre 2007 e dall'accordo 11 dicembre 2007, possono erogarle entro il 31 dicembre 2009, a condizione che entro il 30 settembre 2009 presentino alle OO.SS. territoriali un piano di pagamento.

Gli importi corrisposti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, L. n. 142/2001, secondo forme e modalità individuate dalle assemblee societarie, sono computati fino a concorrenza a copertura delle somme suddette.

### Trattamento economico

Entro il 30 settembre 2009 le cooperative dovranno adeguare le retribuzioni a quanto previsto dal Ccnl e dal protocollo in oggetto. Nel caso di retribuzioni eccedenti, non derivanti da accordi sindacali, la differenza costituirà un superminimo, riassorbibile da futuri aumenti contrattuali e dagli adeguamenti relativi alla gradualità (*v. infra*).

#### Retribuzione mensile

Gli importi mensili del minimo tabellare restano invariati, a decorrere dal 1° marzo 2009, nei sequenti valori:

Livelli	Importi dal 1.3.2009	
Q	1.812,83	
1	1.702,41	
2	1.564,20	
3 S	1.412,37	
3	1.375,07	
4	1.307,66	
5	1.247,26	
6	1.164,54	

## Retribuzione giornaliera ed oraria

Gli importi della retribuzione giornaliera ed oraria restano invariati, a decorrere dal 1° marzo 2009, nei valori espressi in tabella.

Il trattamento economico relativo agli istituti contrattuali differiti (13ª, 14ª, permessi, rol, ex festività) è quello di seguito riportato ed è riferito alle cooperative costituite dopo il 27 giugno 2002:

Livelli	Importi dal 1.3.2009				
	Retribuzione giornaliera	Importi giornalieri istituti contrattuali	Retribuzione oraria	Importi orari istituti contrattuali	
Q	82,40	21,53	10,79	2,82	
1	77,38	20,22	10,13	2,65	
2	71,10	18,57	9,31	2,43	
3 S	64,20	16,77	8,41	2,20	
3	62,50	16,32	8,18	2,14	
4	59,44	15,52	7,78	2,03	
5	56,69	14,80	7,42	1,94	
6	52,93	13,82	6,93	1,81	

Per le cooperative operanti al 27 giugno 2002, gli istituti contrattuali vengono corrisposti con le seguenti gradualità (\*):

- 60% fino al 28 febbraio 2009;
- 70% dal 1° marzo 2009;
- 80% dal 1° ottobre 2009;
- 90% dal 1° aprile 2010;
- 100% dal 1° novembre 2010.

-----

(\*) La contrattazione integrativa potrà prevedere tappe di gradualità più brevi.

## Trattamento economico per ferie e tfr

Dal 1° luglio 2009 gli importi relativi alle ferie non saranno più compresi nel trattamento conglobato, ma dovranno essere accantonati e corrisposti al momento del godimento delle ferie proporzionalmente maturate.

Per le cooperative operanti al 27 giugno 2002 i trattamenti economici relativi alle ferie ed al tfr saranno riconosciuti con le seguenti gradualità:

- 60% fino al 28 febbraio 2009;
- 70% dal 1° marzo 2009;
- 80% dal 1° ottobre 2009;
- 90% dal 1° aprile 2010;
- 100% dal 1° novembre 2010.

#### Orario di lavoro

Per le cooperative che utilizzano il sistema della retribuzione mensilizzata, l'orario normale potrà essere riferito alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore ai 3 mesi. Le eventuali ore eccedenti l'orario mensile potranno essere accantonate e recuperate in periodi di minor attività senza dar luogo a compensi aggiuntivi, nel limite massimo di 200 ore annuali.

In tal caso, fatto salvo il pagamento mensile delle ore oltre il limite giornaliero di 11 e il pagamento delle maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e festivo, le ore eccedenti le 504 nel trimestre saranno pagate con la retribuzione ordinaria maggiorata del 30%.

Sono fatti salvi i diversi accordi aziendali sottoscritti al 15 luglio 2009.

Dette cooperative possono fissare la durata dell'orario ordinario in 40 ore settimanali: il numero di permessi sarà conseguentemente elevato a 88 ore annue.

Il periodo di riferimento su cui calcolare la durata media settimanale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 66/2003, è pari a 12 mesi.

## Apprendistato professionalizzante

La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 90% (\*) dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti.

Detta regola non trova applicazione fino a 5 unità non confermate. Fermo restando il limite delle 5 unità, la conferma da parte dell'azienda di 3 contratti di apprendistato darà diritto al recupero di 1 unità.

(\*) Nel 90% non vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova.

## Qualificazione professionale e durata

Il contratto di apprendistato è ammesso per l'inserimento nel livello 6°.

La durata del contratto non può essere superiore a 36 mesi.

Tale durata opera soltanto per lo svolgimento del primo contratto di apprendistato: qualora l'apprendista cessi dal lavoro prima di aver raggiunto la qualifica e sia successivamente assunto da un'altra cooperativa del settore, anche per mansioni diverse, il nuovo contratto di apprendistato non potrà avere durata superiore a 18 mesi, dedotti i periodi di apprendistato già effettuati presso altre aziende.

## Limiti percentuali

Il numero massimo di apprendisti per ogni cooperativa è pari al 20% degli assunti a tempo indeterminato.

# Retribuzione

La retribuzione spettante sarà pari al 90% per i primi 18 mesi e al 93% per i restanti.